

UN.I.O.N. UNIONE ITALIANA ORGANISMI NOTIFICATI E ABILITATI

D.LGS 231/2001 – LA RESPONSABILITÀ PENALE DELLA PERSONA GIURIDICA

Premessa.

Di tale modello, che si attesta al decreto stesso di cui al D.lgs 231 del 2001, UN.I.O.N. aveva in precedenza (2015) curato l’informativa agli iscritti, la pubblicazione sul Magazine e sul sito, infine, con riferimento all’“ODV” Organismo di Vigilanza, interno all’Associazione, ne aveva chiarito in apposito REGOLAMENTO, in quanto la responsabilità delle Associazioni non profit, con o senza personalità giuridica (come nel caso UN.I.O.N.), ne obbligavano della soluzione in relazione alla gestione dei rischi.

Orbene, oggi il citato D.Lgs 231, ha esteso, a tutti gli effetti, l’applicabilità di alcuni principi di carattere penale anche agli enti/associazioni: il principio di legalità e di tassatività di cui all’art.3, infatti, afferma che è applicabile il principio della successione di leggi nel tempo (rif. art. 2 co. II ss. del c.p.). Perché si configuri l’imputazione oggettiva, è necessario che il soggetto agisca nell’interesse o a vantaggio, rivestendo egli al suo interno una posizione qualificata, quale quella, apicale, di rappresentanza, amministrazione, direzione, gestione, controllo, nonché un risultato conseguito. Sul piano dell’imputazione soggettiva, la colpevolezza, ovvero *la mancata adozione di modelli di organizzazione nonché dell’omessa vigilanza sui comportamenti dei dipendenti*, pertanto, tale presunzione relativa di responsabilità, al fine di essere provata per scongiurare l’addebito, deve dimostrare che sono state adottate tutte le precauzioni necessarie, e idonee, per evitare l’evento dannoso, circoscrivendo in tal modo la responsabilità in capo alla persona fisica che ha agito.

È di tutta evidenza che, per come Union è organizzata e strutturata, e per come la stessa, non disponendo di altre figure qualificate nella propria unica sede centrale, non possa evitare di trasferire al solo soggetto presidente ovvero responsabile legale, impossibilitato ad attuare il processo di deleghe al fine di operare una traslazione di poteri e responsabilità sulla gestione e governo dell’Associazione che rimangono, pertanto, proprie. Con riferimento alla nostra realtà UN.I.O.N., la sua salvaguardia, di cui ai reati citati nella “231”, passa evidentemente su quelli commessi dai dipendenti e/o diretti collaboratori.

Pertanto, al di là dell’aggiornamento di cui alle motivazioni suddette, la recente giurisprudenza di legittimità, ha avuto modo di pronunciarsi sulla *responsabilità amministrativa degli enti*, esprimendosi sui diversi profili della disciplina “231”, di interesse per le imprese e le associazioni in

genere, soprattutto chiarendo la Cassazione – a chi finora si era sentito al riparo dalla suddetta legge, vantando l'applicazione di *modelli aziendali Uni En Iso 9001* – che tali modelli non possono essere ritenuti equivalenti ai modelli D.lgs 231/2001 perché non contenevano l'individuazione degli illeciti da prevenire unitamente alla specificazione del sistema sanzionatorio delle violazioni del modello, riferendosi al “*controllo della qualità del lavoro nell'ottica del rispetto delle normative degli infortuni sul lavoro o degli interessi tutelati dai reati in materia ambientale*”.

Nel merito della posizione UN.I.O.N., di cui al suo modello organizzativo, inclusi il Codice Etico ed il sistema disciplinare, laddove la Corte di Cassazione rileva l'adozione del Modello da parte di altri, ne ha osservato dell'assenza di contenuto, tra l'altro, del codice di comportamento e le relative procedure, come pure del Codice Deontologico e delle procedure per la conoscenza dei modelli, al pari del sistema sanzionatorio.

MODELLI ORGANIZZATIVI.

Sempre la Cassazione ha stabilito che, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs 231, la responsabilità dell'ente per *violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene sul lavoro potrà essere esclusa soltanto dimostrando l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi di cui all'art.30 del D.Lgs n.81/2008 e l'attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l'aggiornamento e l'osservanza dei modelli adottati.*

Nota. UN.I.O.N. già con l'adozione del proprio modello, nel 2015, ne aveva completato, istituendo l'ODV-Organismo di Vigilanza il quale tuttavia, per dimostrare di *essere autonomo*, avrebbe dovuto essere governato, sempre dalla sede centrale ma con *persone qualificate che – distinte dal presidente – avrebbero dovuto controllare il funzionamento del proprio Modello. Allo stato, ove non si voglia investire (l'ODV deve avere una dotazione economica propria in relazione ai compiti da svolgere) ma, soprattutto, attuare la ricerca delle risorse umano-professionali all'esterno della propria struttura, rimane un'opera adempiuta solo in parte, semi-formale, pertanto, gravando quanto del Modello sulla sola responsabilità del Legale rappresentante dell'Associazione, anche nella sua qualità di presidente, per fatti e situazioni afferenti alla sfera impiegatizia e/o di collaborazione, parziale o a tempo determinato, dai quali attinge per le sue esigenze operative. E funzionali.*

ORGANISMO DI VIGILANZA.

Perché si abbia un quadro d'insieme di suddetto Organismo di Vigilanza e valutare, l'oggi rispetto all'oggi-domani, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui poteri attribuiti dal D.Lgs 231 all'OdV stesso. Con particolare riguardo alla predisposizione di un Modello organizzativo, rileva che ai sensi del D.Lgs 231, art. 6, comma 1, lett. b), *non è sufficiente ad esimere una società da responsabilità amministrativa, essendo anche necessaria l'istituzione di una funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza di modelli, attribuita ad un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed ambedue questi (effettivi e non “cartolari”), debbono risultare dalla non subordinazione del controllante al controllato, determinando la previsione di una serie di obblighi (art.6, comma 2, lettera d) di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine evidente di consentire l'esercizio “autonomo” del potere di vigilanza, mentre la successiva lett. e) prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, al fine di*



rendere credibile il potere di controllo. Segue una serie di casi verificatisi in relazione alla mancata adozione o osservanza del Modello (sequestro per confisca di equivalente; paralisi dell'ordinaria attività aziendale; nomina di amministratore giudiziario; sequestro in caso di fusione, in quanto la società incorporante risponde dei fatti (ex art.2504-bis c.c.) della società incorporata; obbligo risarcitorio e misure cautelari; ed altro ancora...).

CONCLUSIONI.

Non vorremmo con questa informazione globale, aver messo il *dito sulla piaga*, tuttavia, è compito dell'associazione comunicare a ciascuno degli iscritti, titolari di un'azienda (così come per il sottoscritto nella duplice responsabilità dell'Associazione e dell'Impresa propria) ciò che avviene a “monte” ed “a valle” delle loro società. Ciò che preme sottolineare è il fatto che per vivere meglio (non parlo di “tranquillità”!) ognuno di noi deve poter essere pronto e preparato davanti alla legge di cui nessuno può dirsi al riparo: qualcuno dirà che le norme nazionali sono troppe e pertanto forzatamente disattese, ma non può essere, nel caso di specie, una risposta, al pari dell'informativa resavi sulla legge Privacy e sui suoi aggiornamenti di cui non sappiamo se avete provveduto ad informare i Vostri clienti, tanto per dirne una.

Nel caso di specie del “231” (*), l'adempimento richiesto è quello di predisporre un “Modello” che sulla base di quanto qui chiarito, ciascuno, con la necessaria rivisitazione del D.Lgs 231/2001, impiegando due-tre gg, può predisporre per trovarvi preparati. Non è escluso, che parimenti a documentazione quale quella dell'*analisi dei rischi* - di cui la 231 è parente stretta – domani o dopo, l'audit Accredia ne possa osservare.

(*) qui allegato

A tutti i miei cordiali saluti.

UN.I.O.N.
Il Presidente

Rev.02/2018

Redatto 06/11/2018

Inviato agli associati, alla responsabile di sito e magazine (per pubblicazione).

Posto agli atti dell'Associazione – “Documentazione trasmessa nel 2018”



Sede centrale: Via Michelangelo Peroglio, 15 – 00144 Roma – C.F. 97220490581
Tel. +39 06.87694103; Fax +39 06.81151699; Cell. +39 335.1004161;
info@uni-on.it; unionitalia@legalmail.it; www.uni-on.it

